SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 229.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri» — sottoscritto in data 16 maggio 1995, relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 2 luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Statali, CISAL-FAS, CONFSAL/UNSA.

Contratto integrativo del CCNL del comparto «Ministeri», relativo al periodo 1994-1997, sottoscritto in data 22 ottobre 1997, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, FAS-CISAL, CONFSAL/UNSA.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1995, del comparto «Ministeri» relativo al periodo 1994-1997 — concordato in data 17 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/Statali.

Accordo successivo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'art. 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL in data 16 maggio 1996 del comparto «Ministeri», relativo al periodo 1994-1997 — sottoscritto in data 22 ottobre 1997, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFEDIR, USPPI, CONFSAL e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, FPI/CISL, UIL/Stato, CONFSAL/UNSA e FAS/CISA.

97A8934-97A8935

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 novembre 1997, n. 393.

Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sostegno del reddito nelle aree di crisi

1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.

2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.

5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: «31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa,» e le parole: «un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio 1999». Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilità, a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilità di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di L. 2.500.000.000 per l'anno 1997.

3. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è concessa una proroga dell'indennità di mobilità sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997.

Art. 3.

Lavoratori licenziati base NATO

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997, nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano o siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è approvata la lista nominativa dei lavoratori aventi i prescritti requisiti e sono ad essi concessi i benefici della citata legge 9 marzo 1971, n. 98.

Art. 4.

Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento

1. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle relative liste non antecedentemente al 1° gennaio 1996, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità ai fini di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1998, fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della citata legge n. 608 del 1996.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

97G0429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 settembre 1997, n. 394.

Regolamento integrativo al decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;

Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1993, e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, così come modificati dal decreto del Ministro del commercio con l'estero 18 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1996, recanti criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;

Visto l'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 19 luglio 1996, n. 488, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 60789 del 19 giugno 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tabella allegata al regolamento adottato con il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11 aprile 1994, n. 454, relativa ai procedimenti già di competenza della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi ed attualmente attribuiti alla Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e del decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concernenti, rispettivamente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale, è integrata come da allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 71

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Procedimenti in materia di iscrizione all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

Fonte normativa	Procedimenti	Unità organizzativa	Termine
Legge 29-12-1993, n. 580 D.M. 19-7-1996, n. 488	Decreti di iscrizione all'albo	Div. V	180 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione

Procedimenti in materia di promozione della collaborazione economica con altri Paesi

Fonte normativa	Procedimenti	Unità organizzativa	Termine
Legge 26-2-1992, n. 212	Decreti di liquidazione	Div. VI	120 giorni dalla presentazione del rendiconto

Visto, *il Ministro del commercio con l'estero*
FANTOZZI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitate la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Gli articoli 2 e 4 così recitano:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, reca: «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

— L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Istituzione dell'albo delle camere di commercio italo-estero o estere in Italia), così recita:

«Art. 22 *(Uso della denominazione "camera di commercio")*. — 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 3, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza, di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 11 aprile 1994, n. 302, reca: «Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero».

— Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concerne: «Norme per l'individuazione degli uffici dirigenziale di livello non generale del Ministero e delle relative funzioni».

97G0424

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 ottobre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano ABEL.CET. (Decreto AIC/UAC n. 6/1997).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 89/1997 del 19 febbraio 1997 con il quale la società The Liposome Ltd UK London è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale ABELCET con le specificazioni di seguito indicate:

10 flaconi sosp. E.V. 20 ml + 10 aghi

n. A.I.C. 033002015 (in base 10) 0ZH4JZ (in base 32)

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante - provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 5 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ABELCET è classificata come segue:

ABELCET 10 flaconi sosp. E.V. 20 ml + 10 aghi;

n. A.I.C. 033002015 (in base 10) 0ZH4JZ (in base 32);

classe «A» uso ospedaliero «H»;

prezzo di cessione al pubblico L. 4.500.000;

titolare A.I.C.: The Liposome Company Ltd UK London.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 16 ottobre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A9059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acquario» a r.l., in Alatri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di accertamento del 29 novembre 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa edilizia «Acquario a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 del 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Acquario» a r.l., con sede in Alatri, costituita per rogito notaio Pastorino Donato in data 7 giugno 1989, repertorio n. 11929, registro società n. 6532 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1381/242617, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 29 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A9075

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa economia giovani S.r.l.», in Anagni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza

nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 luglio 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Economia Giovani S.r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 del 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa economia giovani S.r.l.», con sede in Anagni, costituita per rogito notaio Salvi Angelo in data 28 luglio 1986, repertorio n. 4540, registro società n. 4986 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1235/224060, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 29 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A9076

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Giovenale», in Aquino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 dicembre 1996 eseguita nei confronti della società cooperativa «Giovenale», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 del 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La società cooperativa «Giovenale», con sede in Aquino, costituita per rogito notaio Scardamaglia Fernando in data 8 gennaio 1985, repertorio n. 14141, registro società n. 1969 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1073/211292, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 29 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A9077

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 agosto 1997.

Definizione delle procedure attuative previste al punto 1 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 relativa a «Programma case lavoratori industria: trasformazione in proprietà divisa degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa».

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 15 luglio 1997, con la quale il CIPE ha emanato direttive per la trasformazione del regime proprietario degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa nell'ambito del programma case per i lavoratori dell'industria finanziato dall'art. 151 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, tra l'altro, dispone che vengano versate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993;

Ritenuto di procedere, ai sensi del punto 3 della citata delibera, alla definizione delle procedure attua-

tive delle disposizioni di cui al punto 1 della della delibera stessa per gli interventi approvati con le delibere CIPE antecedenti all'8 agosto 1980;

Considerato che i rimborsi dovuti dagli assegnatari che ottengano la cessione in proprietà degli alloggi realizzati nell'ambito degli interventi di cui sopra sono riconducibili alla previsione del citato art. 1 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, posto che la conclusione del programma case lavoratori dell'industria è stato inserito, nel verbale redatto in data 22 dicembre 1993 dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, tra le competenze residue delle quali questo Ministero è chiamato ad assumere transitoriamente la titolarità ai sensi del menzionato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Decreta:

1. *Autorizzazione alla trasformazione.*

L'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati da cooperative indivise nell'ambito dei programmi di intervento avviati ai sensi delle delibere CIPE 11 maggio 1973, 20 settembre 1974, 18 aprile 1975 e 5 maggio 1976 è indirizzata alla regione territorialmente competente che rilascia l'autorizzazione prevista al punto 1.2 della delibera CIPE 21 marzo 1997, meglio specificata in premessa.

2. *Rimborsi.*

2.1. Gli assegnatari che ottengono la cessione, in proprietà, dell'alloggio sono tenuti ai rimborsi di cui al punto 1.3 della menzionata delibera del 21 marzo 1997.

2.2. La regione interessata rilascia l'eventuale autorizzazione al pagamento rateale secondo le modalità previste al citato punto 1.3.

2.3. L'importo dei rimborsi è versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al cap. X - cap. 3759. Gli assegnatari trasmettono l'originale della quietanza dell'avvenuto versamento al Ministero del bilancio e della programmazione economica - segreteria CIPE, dandone contestualmente comunicazione alla regione competente. La citata segreteria trasmette l'originale stesso alla Ragioneria generale dello Stato per la riassegnazione del relativo importo al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. *Autorizzazione all'alienazione o locazione.*

L'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio di cui al punto 1.4 della più volte richiamata delibera CIPE 21 marzo 1997 è rilasciata dalla regione interessata.

4. *Economie.*

Le economie realizzatesi nella fase attuativa del programma e non ancora utilizzate restano acquisite all'erario.

5. *Relazione.*

Le regioni, nel contesto della comunicazione prevista al punto 2.4 della delibera CIPE 21 marzo 1997, relazionano anche in ordine all'attuazione del presente decreto, specificando le cooperative a favore delle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di cui al precedente punto 1 e gli importi dovuti dagli assegnatari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 agosto 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 317

97A9073

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 ottobre 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Valsusa».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Valsusa»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997;

Considerato che non sono prevenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Considerato pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Valsusa» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata per il vino «Valsusa» ed è approvato nel testo annesso il relativo disciplinare di produzione.

Detta denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il vino a denominazione di origine controllata «Valsusa» proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valsusa» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valsusa», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Valsusa» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALSUSA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valsusa» è riservata al vino rosso, anche nella tipologia «novello», che risponde alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Valsusa» è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Avanà, Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%;

altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Torino, da soli o congiuntamente, per il restante 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione di origine controllata «Valsusa», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Torino:

Almese;
Borgone di Susa;
Bruzolo;
Bussoleno;
Caprie;
Chianocco;
Chiomonte;
Condove;
Exilles;
Giaglione;
Gravere;
Mattie;
Meana di Susa;
Mompantero;
Rubiana;
San Didero;
San Giorio di Susa;
Susa;
Villarfocchiardo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave.

Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di cui all'art. 2 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vino	Resa tonn./Ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Valsusa rosso»	9,00	9,5%

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valsusa» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle comunità montane, Alta Valle di Susa (Torino) e Bassa Valle di Susa e Val Cenischia (Torino).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valsusa» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valsusa» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;

odore: intenso, caratteristico, vinoso, con evidenti note fruttate;

sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico, talvolta con lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 20 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari.

Per la denominazione di origine controllata «Valsusa» è consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

97A9074

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 1997.

Autorizzazione alla società Skandia vita S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita. (Provvedimento n. 700).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione delle delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1996 con la quale Skandia vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V, e VI indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 ottobre 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Skandia vita S.p.a.;

Dispone:

La società Skandia vita S.p.a., con sede legale in Milano, via Cornaggia n. 10, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI, indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9078

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 383, titolo XIII, relativo alla facoltà di agraria vengono soppressi il primo ed il terzo comma e sostituiti dai seguenti:

Titolo XIII

FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 362, comma 1. — La facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze e tecnologie agrarie e la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali.

Art. 362, comma 3. — La durata del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è di cinque anni ed è svolto con il concorso della facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Gli articoli 391 e 392 relativi al corso di laurea in scienze della produzione animale vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 391 al 396 con conseguente scorrimento della numerazione deli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Art. 391. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è istituito presso la facoltà di agraria con il concorso della facoltà di medicina veterinaria. Le autorità accademiche dell'Università stabiliranno le modalità e gli organi per la gestione del corso di laurea. L'iscrizione al corso à regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 392 *(Affinità).* — Il corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e di medicina veterinaria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea

in scienze e tecnologie delle produzioni animali il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 393 *(Articolazione del corso degli studi).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica sarà svolta presso le aziende agrarie dell'Università degli studi di Perugia, nonché presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d),* dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 396. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio I» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laure sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 394 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

d) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 395 *(Docenza).* — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 396 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo).* — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150)

Settori: A02A (analisi matematica); A02B (probabilità e statistica matematica); A04A (analisi numerica); A04B (ricerca operativa); S01A (statistica); S01B (stati-

stica per la ricerca sperimentale); K05A (sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (informatica); F01X (statistica medica).

Fisica (ore 50)

Settore: B01B (fisica).

Chimica (ore 150)

Settori: C01A (chimica analitica); C03X (chimica generale ed inorganica); C05X (chimica organica); C06X (chimica).

Biologia (ore 150)

Settori: E01A (botanica); E01B (botanica sistematica); E01C (biologia vegetale applicata); E02A (zoologia); E02B (anatomia comparata e citologia); V30A (anatomia degli animali domestici); G06A (entomologia agraria).

Biochimica generale e applicata (ore 100)

Settori: E05A (biochimica); E05B (biochimica clinica).

Genetica (ore 100)

Settori: E11X (genetica); G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico); G04X (genetica agraria).

Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200)

Settori: V30A (anatomia degli animali domestici); V30B (fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 100)

Settori: G08B (microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V32A (malattie infettive degli animali domestici).

Agronomia, coltivazioni, produzione e conservazione dei foraggi (ore 150)

Settore: G02A (agronomia e coltivazioni erbacee).

Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150)

Settori: G05A (idraulica agraria e forestale); G05B (meccanica agraria); G05C (costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).

Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100)

Settore: G09B (nutrizione e alimentazione animale).

Miglioramento genetico animale (ore 100)

Settore: G09A (zootecnica generale e miglioramento genetico).

Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300)

Settori: G09C (zootecnica speciale), G09D (zoocolture).

Economia ed estimo (ore 350)

Settore: G01X (economia e estimo rurale).

Igiene delle produzioni animali (ore 250)

Settori: V31A (patologia generale e anatomia patologica veterinaria); V32A (malattie infettive degli animali domestici); V32B (parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici); V34B (clinica ostetrica e veterinaria).

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (ore 100)

Settori: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); V31B (ispezione degli alimenti di origine animale).

Le rimanenti ore sono destinate dalle facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici, o ad attività di tirocinio, o alla integrazione della formazione di base o professionale, provvedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8905

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione del settore medico;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1996, n. 213) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi alla numerazione generale delle scuole di specializzazione dell'area medica ed agli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area medica già modificate, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA DELLO SPORT

Gli articoli dal n. 412 al 419 compreso relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono soppressi e così sostituiti:

Art. 412. — È costituita presso l'Università di Trieste la scuola di specializzazione in medicina dello sport. La scuola di specializzazione in medicina dello sport risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 413. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della medicina dello sport, sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

Art. 414. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 415. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 416. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia tra le quali il dipartimento di morfologia umana normale, che è la sede amministrativa della scuola, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Concorrono inoltre al funzionamento della scuola le strutture con le quali sono attivate convenzioni didattiche.

Art. 417. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 6 per ciascun anno.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area propedeutica, morfologica e fisiologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzioni degli apparati direttamente e indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E09A anatomia umana, F01X statistica medica, E03X genetica medica, F19A pediatria generale e specialistica.

B) Area fisiopatologica e farmacologica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A patologia generale, E07X farmacologia, F07E endocrinologia.

C) Area patologica e traumatologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiaco, F16A malattie dell'apparato locomotore.

D) Area valutativa e medico-preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A filologia umana, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F22A igiene generale ed applicata.

E) Area terapeutica e riabilitativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse spor-

tivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa, F21X anestesiologia.

F) Area psicologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A fisiologia umana, M10B psicobiologia e psicologia fisiologica.

G) Area organizzativa e tecnico-metodologica.

Obiettivo: lo specializzando, deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settore: F22A igiene generale ed applicata.

E) Area medico-legale e assicurativa.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico-sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica e della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settore: F22B medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, i seguenti atti specialistici in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal CONI:

1) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti, dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico ortopedico;

2) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

3) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni colastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti dal soggetto;

4) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'anti-doping;

5) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

6) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anaerobica e 2 a prevalente attività aerobica).

Infine lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Gli articoli dal n. 420 al n. 427 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono soppressi e così sostituiti:

Art. 420. — La scuola di specializzazione in medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 421. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

Art. 422. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Art. 423. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 424. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste (sede amministrativa della scuola: istituto di medicina clinica) e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Al funzionamento della scuola concorrono anche le strutture universitarie ed extra-universitarie estere, coerenti con le finalità della scuola, presso cui il consiglio della scuola può autorizzare periodi di frequenza complessivamente non superiore ad un anno.

Art. 425. — L'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, nei diversi anni e nelle strutture di cui all'art. 424, è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari

riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singolo indirizzo nella specifica tabella *B*.

Art. 426. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto in numero di dieci (*) per anno, per un totale di cinquanta specializzandi.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area comune.

A.1 - Area della fisiopatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - Area della metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - Area della clinica e della terapia

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A medicina interna.

B) Indirizzo di medicina interna.

B.1 - Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico, al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I specialità mediche, F04B oncologia medica.

(*) Il Consiglio della scuola, nella sua seduta del 16 gennaio 1997, ha deliberato di proporre un aumento del numero dei posti dagli otto contemplati nel precedente statuto a dieci, per un totale di cinquanta specializzandi.

B.2 - Area della terapia avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgano l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.

B.3 - Area della clinica specialistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C) Indirizzo di medicina d'urgenza.

C.1 - Area di medicina d'urgenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.

C.2 - Area delle urgenze.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a)* Medicina clinica:

a1) aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascitico, liquido pleurico, escreato, feci ecc.);

a2) aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

a3) aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

a4) aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

a5) aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose

centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1*b)* Diagnostica per immagini:

b1) aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

b2) aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2 - Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:

2a) aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2b) aver seguito almeno 50 casi in «day hospital».

3 - Indirizzo di medicina d'urgenza:

3.1) aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2) aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento della sonda di Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione delle ferite e sutura delle ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento di emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione del paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi delle lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d' Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

Gli articoli dal n. 518 al n. 525 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia ora radiodiagnóstica, sono soppressi e così sostituiti:

Art. 518. — La scuola di specializzazione in radiodiagnostica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 519. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionale delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

Art. 520. — La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

Art. 521. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 522. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e specificatamente l'istituto di radiologia dell'Università di Trieste, che è sede amministrativa della scuola, e quelle del servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 523. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è 5 per anno tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 522.

Art. 524. — Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica sostituisce la pre-esistente scuola di radiologia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E06A fisiologia umana; E09A anatomia umana; E10X biofisica; F04A patologia generale; F06A anatomia patologica; F22A igiene generale ed applicata; F22B medicina legale; F01 stastica medica.

Area B - *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini diagnostiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica.

Area C - *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia; B01B fisica medica; E10X biofisica; F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area D - *Metodologia e radiologica clinica dei vari organi e apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

Area E - *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

Area F - *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

Area G - *Neuroradiologia (specifico indirizzo).*

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgica.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgica.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno n. 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 1500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per mesi 3 della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'iter diagnostico di almeno n. 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali: radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia.

Indirizzi di neuroradiologia.

Lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione di almeno 1.600 esami.

Tale periodo, che riguarda il quarto anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 23 ottobre 1997

Il rettore

97A9031

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in scienze ambientali.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà, seduta del 1° aprile 1993; Senato accademico seduta del 1° luglio 1997);

Considerato che l'attività del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuta sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

L'approvazione della tabella XXXV del corso di laurea in scienze ambientali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Finalità, afferenze, accesso

Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale, e in particolare deve assicurare:

a) una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistemico;

b) la capacità di individuare e organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

c) l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Durata e articolazione del corso

La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati successivamente.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o da una semi-annualità di almeno quaranta ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di seicento ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può aver luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. Il consiglio della struttura didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere all'esame di laurea, deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale. La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Regolamento di Ateneo

La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifici-disciplinari indicati in seguito.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà e di corso di laurea, ciascuno per le loro competenze, attuano quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare i consigli:

a) definiscono, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad esempio I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

b) indicano gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

c) indicano, per ogni insegnamento, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare ad attività teorico-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì, nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

d) indicano i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza, e gli esami e/o i crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

e) fissano le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

f) indicano i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Articolazione del corso di laurea

La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio d'integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarità ed è caratterizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere all'attuazione dei laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio d'integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni, corso del laboratorio d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

a) Area matematica - (200 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica; modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

b) Area fisica - (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ad onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

c) Area chimica - (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni, acidi e basi; reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica; metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

d) Area scienze della terra - (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrogia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione; equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; meteorologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X.

e) Area biologica - (280 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed eucarioti; riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica; principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

f) Area ecologica - (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia di specie, di popolazioni, di comunità del funzionamento; energia e produttività ecologica; cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera; ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

g) Area giuridico-economica-valutativa - (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caratterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela; aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

Indirizzi.

La facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, con propria delibera, può istituire uno o più indirizzi fra quelli di seguito riportati (terrestre, marino e atmosferico).

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico, le facoltà possono utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici, dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore, corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nei triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre agli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, le facoltà determineranno un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati.

AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE DEGLI INDIRIZZI.

a) *Indirizzo terrestre.*

Area chimica: un modulo. Contenuti; recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07B.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti; dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

b) *Indirizzo marino.*

Area chimica: un modulo. Contenuti; qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settore: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica; metodi d'indagine in mare.

Settori: D01B, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planetologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

c) *Indirizzo atmosferico.*

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed entropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia tra Terra e atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della Terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera; meteorologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche; cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A9029

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in informatica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà, seduta del 1° aprile 1993; Senato accademico seduta del 1° luglio 1997);

Considerato che l'attività del Consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuta sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

L'approvazione del corso di laurea in informatica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa sessanta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno dodici settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive quarantaquattro unità didattiche.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono i seguenti:

1° anno:

Architettura degli elaboratori 1 - 2 unità;
Programmazione 1 - 2 unità;
Laboratorio di informatica 1 - 2 unità;
Analisi matematica 1 - 2 unità;
Matematica discreta - 2 unità.

2° anno:

Sistemi operativi 1 - 2 unità;
Algoritmi e strutture dati - 2 unità;
Laboratorio di informatica 2 - 2 unità;
Fisica generale 1 - 2 unità;
Analisi matematica 2 - 1 unità;
Logica matematica - 1 unità.

I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono i seguenti:

Informatica teorica - 2 unità;
Architettura degli elaboratori 2 - 2 unità;
Linguaggi di programmazione - 2 unità;
Calcolo numerico - 2 unità;
Calcolo delle probabilità e statistica matematica - 1 unità;
Sistemi di elaborazione dell'informazione - 2 unità;
Fisica generale 2 - 2 unità;
Teoria dell'informazione - 1 unità.

I restanti corsi di insegnamento per complessive dieci unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione come specificato di seguito. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattica.

Almeno due unità dei corsi caratterizzanti ogni orientamento appartengono all'area di informatica oppure all'area di sistemi di elaborazione delle informazioni, oppure alla sottoarea della cibernetica. Le altre discipline caratterizzanti ciascuno orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione dell'informazione, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (vedi tabelle allegate).

Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica.

L'esame di laurea consiste nella dissertazione di una prova scritta.

Tutti gli insegnamenti impartiti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica

Sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta.

Sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività.

Sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzione di geometria superiore;
matematica discreta.

Sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore.

Sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica

Sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica.

Sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettricle;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazioni;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;

sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese

analisi finanziaria;
economia e direzione delle inprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico-gestionale

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca dello sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategie e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 17 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A9030

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in giornalismo e tecniche delle comunicazioni;

Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 luglio 1997;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1997, contenente la tabella XLV/11 recante l'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione, pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2097, relativa all'autonomia didattica, regime transitorio;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Presso la facoltà di scienze politiche dell'Ateneo è istituita la Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione.

Dopo l'attuale art. 291, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 292. — È istituita la scuola di specializzazione in «analisi e gestione della comunicazione».

La Scuola ha lo scopo di fornire conoscenze di metodo e di contenuti scientifici e professionali finalizzati alla formazione di specialisti nell'analisi, organizzazione e gestione della comunicazione e dell'informazione, da impiegare nelle attività politico-istituzionali, dell'editoria e dei mass-media.

La Scuola rilascia il titolo di «specialista in analisi e gestione della comunicazione».

Art. 293. — Al funzionamento della Scuola possono contribuire le facoltà o i corsi di laurea in scienze della comunicazione, sociologia, scienze politiche, scienze della formazione, lettere e filosofia, giurisprudenza, economia.

Art. 294. — Ai corsi della Scuola si accede mediante concorso pubblico. Possono essere ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, rilasciato da una delle facoltà di cui all'art. 293.

Il 20% dei posti può essere riservato a cittadini stranieri forniti di titolo equipollente.

Art. 295. — I corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione hanno durata biennale.

Il consiglio della Scuola provvede ad individuare almeno dieci annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli, scegliendoli all'interno delle seguenti aree disciplinari, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati, nell'ambito dei quali sono orientativamente indicati alcuni insegnamenti specifici.

1. Area audiovisivi e spettacolo (L26B, M07D, L26A, L25C, M07E):

storia e critica del cinema;

storia del teatro e dello spettacolo;

estetica.

2. Area editoria e produzione multimediale (L09A, K05A, K05B, M02A, M04X, Q05B):

storia del giornalismo;

editoria multimediale;

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico;

progettazione e produzione multimediale.

3. Area nuove tecnologie della comunicazione (L09A, M05X, Q05B):

teoria e tecniche dei nuovi media;

sociologia della comunicazione;

teoria dell'informazione;

interazione uomo-macchina.

4. Area diritto e politica della comunicazione e dell'informazione (N09X, K05A, M06B, N10X, Q02X, Q05B):

diritto dell'informazione e della comunicazione;

diritto all'informazione;

teoria dell'informazione;

teoria e tecnica dell'informazione politica;

politica della comunicazione e dell'informazione.

5. Area organizzazione e gestione della comunicazione e dell'informazione (N01B, P01B, P02A, P02B, P02D, Q05B, Q05C, Q05E):

sociologia dell'organizzazione;

economia della comunicazione;

economia e gestione delle imprese di comunicazione;

organizzazione dei sistemi informativi;

economia e tecnica delle comunicazioni aziendali;

economia dei beni e delle attività culturali.

6. Area linguaggi della comunicazione (M07C, M07E, L09A, L12C, L12D, L26B, Q01A):

teoria e tecnica del linguaggio giornalistico;

teoria e tecnica del linguaggio radiotelevisivo;

teoria e tecnica del linguaggio cinematografico;

filosofia del linguaggio;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

analisi del linguaggio politico.

7. Area metodi e tecniche della comunicazione (K03X, L09A, L12D, M07D, Q02X, Q05B):

scienze dell'opinione pubblica;

teoria e tecnica della comunicazione di massa;

sistemi di telecomunicazione;

semiotica del testo;

linguistica informatica.

Art. 296. — Il consiglio della Scuola può articolare il secondo anno di corso in indirizzi specialistici in linea con le aree disciplinari indicate nell'art. 295 e determinare le modalità dell'esame finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 20 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8909

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 10 novembre 1997, n. 144/1997.

Fondo sociale europeo. Programmi operativi. «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale». Indirizzi per l'attuazione dei P.O.M. 970033/I/1 - 970034/I/3. Modalità e termini per la richiesta di finanziamento.

1. PREMESSA.

In attuazione delle decisioni della Commissione U.E. del 29 e 30 luglio 1997 con le quali vengono approvati i programmi operativi multiregionali «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» numeri 970033/I/1 e 970034/I/3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale Amministrazione titolare, con la presente circolare intende avviare le procedure semplificate per l'utilizzo delle risorse di Fondo sociale europeo riferite all'anno 1997 che ammontano a:

ECU 26.206.500 - Obiettivo 1;

ECU 13.571.100 - Obiettivo 3.

2. OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEI PROGRAMMI.

Con le risorse sopraindicate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intende promuovere, conformemente alle finalità dei citati P.O.M., interventi per lo sviluppo e l'occupazione, finanziando progetti presentati solo dalle regioni; con riferimento all'Asse 6 sul P.O.M. 970034/I/3 (Obiettivo 3) ed al Subasse 2.4 del P.O.M. 970033/I/1 (Obiettivo 1), tali interventi sono articolati nelle seguenti misure:

Mis. 1: *Accordi territoriali.*

Progetti regionali o interregionali, fondati su accordi di concertazione tra soggetti sociali, economici ed istituzionali, finalizzati alla sperimentazione di interventi integrati di formazione, di politica attiva del lavoro e di promozione dell'occupazione nel quadro di obiettivi di sviluppo locale.

Mis. 2: *Progetti in rete.*

Progetti esclusivamente interregionali, basati sulla cooperazione tra regioni. Tale cooperazione potrà realizzarsi sia nell'ambito delle regioni facenti parte dello stesso obiettivo, sia tra una o più regioni facenti parte di obiettivi diversi (Ob. 1 e Ob. 3). I progetti saranno realizzati nell'ambito di programmi di sviluppo settoriale, legati in particolare a processi di creazione di nuova imprenditorialità e di sostegno ai sistemi locali di piccola e media impresa.

Mis. 3: *Promozione di lavoro e di impresa per nuovi bacini di impiego.*

Progetti regionali e interregionali sulla base di accordi tra Assessorati competenti, finalizzati alla promozione dell'occupazione e alla creazione di impresa soprattutto nel settore no profit nell'ambito di nuovi bacini di impiego cosi identificati:

servizi alla vita quotidiana;

servizi per la qualità della vita;

servizi culturali e del tempo libero;

servizi ambientali.

I progetti dovranno essere finalizzati a qualificare sul lungo periodo l'offerta dei servizi relativi ai nuovi bacini di impiego attraverso:

la creazione di competenze professionali ed imprenditoriali coerenti con le domande sociali emergenti e con la valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali e culturali presenti nel territorio;

lo sviluppo di professionalità in grado di promuovere e sostenere le nuove imprese attraverso l'animazione economica del territorio, l'attivazione di servizi reali, la promozione di partnership tra soggetti sociali;

l'aggiornamento della professionalità delle figure operanti nel campo dell'economia sociale (organizzazioni di volontariato, servizi sociali ecc.)

I progetti dovranno mirare:

a) a costituire elemento di cerniera e di coesione tra aree diverse del Paese, in particolare stimolando il collegamento tra regioni del nord e regioni del sud;

b) a rafforzare i sistemi di formazione professionale regionali, creando partenariati tra le varie regioni;

c) a creare strutture intermedie di coordinamento attraverso il coinvolgimento operativo delle parti sociali;

d) a sperimentare e successivamente ad estendere esperienze e modelli di intervento relativi alle politiche occupazionali di cui alla legge n. 196/1997;

e) a promuovere e consolidare le iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (accordi territoriali, bacini di impiego, reti interregionali) mediante la diffusione e il consolidamento delle esperienze.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Le regioni, anche sulla base di accordi con il Ministero del lavoro e con altri Ministeri di settore, possono inviare al Ministero del lavoro i progetti dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Il Ministero del lavoro seguendo l'ordine cronologico di presentazione, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei progetti di cui ai punti 4.4 e 4.5 dei P.O.

Ciascuna regione può presentare progetti con un'eccedenza massima del 20% sulla quota assegnata secondo le percentuali stabilite nei QCS Ob. 1 e Ob. 3 come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate.

I progetti eccedenti saranno finanziati con eventuali risorse residue secondo criteri definiti d'intesa con le regioni.

Per favorire l'avvio della progettazione e il successivo tutoraggio dei progetti le risorse finalizzate all'assistenza tecnica di cui agli assi 8 (ob. 1) e 5 (ob. 3) sono ripartite nelle tabelle già indicate.

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.

Il Ministero del lavoro provvederà all'erogazione del finanziamento dei progetti approvati, secondo le seguenti modalità:

50% a comunicazione dell'inizio delle attività;

30% a comunicazione del termine delle attività;

20% ad approvazione del rendiconto finale da parte delle regioni o delle province autonome.

Il finanziamento dei progetti verrà decretato entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero del lavoro comunicherà formalmente alle regioni o province autonome l'avvenuta ammissione al finanziamento dei progetti.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del finanziamento. L'avvio delle attività del progetto viene comunicato dalle regioni al Ministero del lavoro. Il mancato rispetto di tale termine determina la decadenza del finanziamento.

Il Ministro: TREU

TABELLA 1

Risorse - Annualità 1997

«PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE»

Asse 2.A: Iniziative locali aree di crisi
Asse 8: Assistenza tecnica pubblicità e monitoraggio
P.O. 970033/I/1

REGIONE	%		FSE
Basilicata	6,53	AT	31.736
		AF	1.676.022
Calabria	10,72	AT	52.099
		AF	2.751.449
Campania	21,16	AT	102.838
		AF	5.431.031
Molise	3,08	AT	14.969
		AF	790.528
Puglia	18,06	AT	87.772
		AF	4.635.370
Sardegna	13,06	AT	63.472
		AF	3.352.045
Sicilia	27,39	AT	133.115
		AF	7.030.054
TOTALE	100,00	AT	486.000
		AF	25.666.500
Ministero del lavoro	10	AT	54.000
		AF	—
TOTALE GENERALE		AT	540.000
		AF	26.666.500

AF= Assistenza Formativa
AT= Assistenza Tecnica

TABELLA 2

Risorse - Annualità 1997

«PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE»

Asse 5: Rafforzamento dei sistemi di formazione e di impiego
Asse 6: Iniziative locali per l'occupazione
P.O. 970034/I/3

REGIONE	%		FSE
Abruzzo	2,95	AF	360.313
		AT	36.031
Bolzano	2,36	AF	288.250
		AT	28.825
Emilia-Romagna	17,8	AF	2.174.090
		AT	217.409
Friuli-Venezia Giulia	5,15	AF	629.020
		AT	62.902
Lazio	11,80	AF	1.441.251
		AT	144.125
Liguria	4,08	AF	498.331
		AT	49.833
Lombardia	16,89	AF	2.062.943
		AT	206.294
Marche	3,54	AF	432.375
		AT	43.238
Piemonte	11,79	AF	1.440.029
		AT	144.003
Toscana	6,33	AF	773.146
		AT	77.315
Trento	2,72	AF	332.221
		AT	33.222
Umbria	2,94	AF	359.091
		AT	35.909
Valle d'Aosta	1,2	AF	146.568
		AT	14.657
Veneto	10,45	AF	1.276.362
		AT	127.636
TOTALE	100,00	AF	12.213.990
		AT	1.221.399
Ministero del lavoro	10	AF	—
		AT	135.711
TOTALE GENERALE		AF	12.213.990
		AT	1.357.110

AF= Assistenza Formativa
AT= Assistenza Tecnica

97A9101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Kathmandu (Nepal)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ravi Bhakta Shrestha, console onorario in Kathmandu (Nepal), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Calcutta degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Calcutta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Calcutta dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Calcutta degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Calcutta della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario. dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Calcutta;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A9085

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Darwin (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Carlo Randazzo, vice console onorario in Darwin (Australia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1997

Il Ministro: DINI

97A9086

Autorizzazione all'associazione «Centro servizi sociali per l'adozione internazionale», in Altavilla Milicia, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia in data 18 ottobre 1997, l'associazione «Centro servizi sociali per l'adozione internazionale», con sede in Altavilla Milicia (Palermo), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Romania.

97A9079

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Maratea

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 2 dicembre 1996, regisrato alla Corte dei conti registro n. 3, foglio n. 368 dell'8 ottobre 1997, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 85, sita nel comune di Maratea, in località Fiumicello, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 24, particella n. 231.

97A9099

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 novembre 1997

Dollaro USA	1676,81
ECU	1936,38
Marco tedesco	979,05
Franco francese	292,31
Lira sterlina	2865,50
Fiorino olandese	868,54
Franco belga	47,468
Peseta spagnola	11,595
Corona danese	257,28
Lira irlandese	2550,93
Dracma greca	6,242
Escudo portoghese	9,595
Dollaro canadese	1189,82
Yen giapponese	13,338
Franco svizzero	1205,47
Scellino austriaco	139,10
Corona norvegese	239,61
Corona svedese	224,37
Marco finlandese	324,40
Dollaro australiano	1163,71

97A9164

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento per il completamento dell'impianto di depurazione del comune di Montenero di Bisaccia nell'ambito del programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1997, è determinato il finanziamento di «Completamento dell'impianto di depurazione del comune di Montenero di Bisaccia» in L. 1.050.000.000, che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG.

97A9096

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 3092 del 17 ottobre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Coopertiva San Michele - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grimacco, costituita il 15 maggio 1976 per rogito notaio dott. Bruno Cevaro di Cividale del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Paola Vrech con studio in Udine, via Roma, 43.

Con deliberazione n. 3093 del 17 ottobre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Società coopertiva di produzione e di consumo di Vinaio di Lauco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lauco, costituita il 15 giugno 1941 per rogito notaio dott. Emilio Decla di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Uliana Carlo con studio in Udine, via Carducci, 4/2.

97A9080

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante: «Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 1997).

Nelle premesse del decreto legislativo specificato in epigrafe, all'ottavo capoverso, alla pag. 5, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Considerato che le sezioni riunite della Corte dei conti non hanno espresso il proprio parere;*», leggasi: «*Acquisito il parere della sezione enti locali della Corte dei conti;*».

97A9162

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 5 0 9 7 *

L. 1.500